


Rassegna stampa del

8 Luglio 2015



Flessibilità. A Reggio Emilia, dall'entrata in vigore il 7 marzo, balzo del 5,2%

Il Jobs act spinge le nuove assunzioni



Natascia Ronchetti

Non è ancora un vero e proprio cambio di passo, come dice il presidente degli industriali di Reggio Emilia Mauro Severi, «ma è certo che ogni dose di flessibilità nel mercato del lavoro produce effetti positivi». Nella provincia emiliana - caratterizzata da una forte vocazione manifatturiera e da uno storico radicamento della meccanica - la riforma del lavoro ha invertito

nettamente la tendenza. Nei primi cinque mesi dell'anno le assunzioni sono aumentate del 2,3%. Dal 7 marzo, vale a dire da quando è entrato in vigore il Jobs Act, la percentuale ha raggiunto il 5,2%. Merito del combinato disposto tra la decontribuzione triennale e l'applicazione dei contratti a tutele crescenti. L'ingranaggio messo in moto sembra aver funzionato, come dimostrano i numeri che arrivano dal centro studi di Unindustria Reggio Emilia, con una indagine che ha coinvolto un campione di circa 400 imprese. La quota sul totale degli occupati di coloro che

lavorano con un contratto a tempo indeterminato è cresciuta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: dal 34,9 al 37,1% grazie a un balzo delle assunzioni pari all'8,8%. Contemporaneamente è diminuita la quota del personale a tempo determinato, che dal 65,1% è scesa al 62,9%.

A loro volta le cessazioni dei rapporti di lavoro sono crollate. Sempre l'anno scorso, furono più di 1.760, quest'anno se ne contano 530. «I primi dati che emergono sugli effetti della riforma del lavoro sono incoraggianti», dice Severi. Contano i primi segnali di ripresa, che han-

no spinto le imprese a reclutare nuovo personale. E i livelli di occupazione saranno sempre più intrecciati, in futuro, al consolidamento della nuova rotta dell'economia. Ma in poco meno di tre mesi sono stati siglati 306 contratti di assunzione a tutele crescenti mentre dall'inizio dell'anno, grazie allo sgravio contributivo, sono state 93 le trasformazioni dei contratti a termine in posti di lavoro fissi. La riforma del lavoro si è innestata su una tendenza all'incremento della produzione e sulla fiducia in nuove prospettive di sviluppo, fiducia che ha aperto la strada a nuove assunzioni anche da parte di piccole imprese. A fare la differenza, ancora una volta, è la vocazione all'export. Le aziende che operano prevalentemente sul mercato interno continuano ad avere difficoltà, mentre quelle internazionalizzate sono tornate rapidamente ai livelli pre-crisi. «Gli sgravi contributivi - spiega Severi - rendono vantaggioso il nuovo contratto a tempo indeterminato, ma certamente il governo deve mettere il piede sull'acceleratore per migliorare le condizioni in cui operano le nostre imprese, a cominciare dalla riduzione del carico fiscale per poi passare allo snellimento della burocrazia e al miglioramento delle infrastrutture».

F. NERVO - L'ESPRESSO

Urbanistica. Avviata ieri la discussione sul documento

Anci: dare priorità alla rigenerazione nella legge sul suolo

Giorgio Santilli

ROMA

«Per i sindaci italiani una politica per la rigenerazione urbana è un «tema politico essenziale» che andrebbe inserito immediatamente nel disegno di legge sul consumo del suolo, in discussione alla commissione Ambiente della Camera. È quanto evidenzia un documento dell'assessore all'Urbanistica di Torino, Stefano Lo Russo, che presiede la commissione Lavori pubblici, urbanistica e politiche abitative dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani. Il documento è stato presentato per avviare la discussione nella riunione della commissione che si è tenuta ieri pomeriggio. La contrapposizione rispetto alla politica vincolistica che informa il testo all'esame della Camera è evidente. «Andando oltre la condivisa preoccupazione di consumare meno territorio, il tema diventa piuttosto quello di lavorare sui tessuti urbani esistenti, cercando di rivitalizzare la trama consolidata, combinando trasformazione fisica, interventi immateriali, produzione di spazi e di beni per la collettività, attivazione di nuove forme di partnership e partecipazione, generazione di valori e beni comuni». Scendendo più nel dettaglio il documento di Lo Russo individua il punto-chiave nella «esigenza di costruire condizioni al contorno, normative e procedurali, che sviluppino davvero, per le amministrazioni pubbliche e gli operatori, la convenienza, anche economica, alla rigenerazione dei tessuti consolidati in luogo della nuova edificazione su suolo libero». La convinzione è che la rigenerazione urbana costituisca «una potenziale occasione di rilancio economico e produttivo del settore dell'edilizia» e delle città stesse.

Semplificazioni amministrative, premialità e incentivi fiscali, riduzione degli oneri di urbanizzazione sono le proposte concrete per creare le convenienze economiche alla rigenerazione contenute nel documento, dove però si propone anche una revisione della legge urbanistica nazionale con la distinzione fra piano strutturale e piano operativo negli strumenti di pianificazione territoriale che già molte Regioni hanno normato nel corso degli ultimi vent'anni (a partire dalla legge 5 del 1995 della Regione Toscana). Un analogo consolidamento a li-

LE PROPOSTE

Lo Russo: necessario creare le convenienze anche economiche tramite incentivi fiscali, semplificazioni, regole certe

vello nazionale di norme previste in molte leggi regionali (e addirittura in molti piani regolatori comunali) riguarderebbe l'introduzione del principio di perequazione come elemento strutturale della pianificazione. Fra le richieste inserite nel documento dei sindaci l'estensione del principio del silenzio-assenso nelle procedure urbanistiche ed edilizie e la riduzione dei tempi di pubblicazione di Viae Vas, oltre a un maggiore «coordinamento tra le procedure urbanistiche e ambientali». Il capitolo fiscale propone premialità in presenza di recupero di aree dismesse, forme di agevolazione nella tassazione immobiliare (Imu, Tari, Iva), incentivi fiscali per restauro, risanamento conservativo, demolizione con ricostruzione e ristrutturazione urbanistica.

02/07/2015 11:00:00

Dichiarazioni. La circolare dell'Agenzia conferma le risposte che i funzionari hanno fornito durante il Forum del «Sole 24 Ore»

Proroga ampia sul 730 precompilato

Differimento della scadenza al 23 luglio anche per l'invio «fai-da-te» dal sito delle Entrate

Mario Cerofolini

«Anche i contribuenti che provvedono autonomamente a trasmettere il modello 730 tramite l'applicativo web dedicato potranno beneficiare della proroga disposta dal Dpcm del 26 giugno. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare diffusa ieri sera e nella quale sono stati fatti confluire i chiarimenti forniti nel corso del "Forum 730" organizzato dal «Sole 24 Ore». Nella circolare vengono "ufficialmente" confermate tutte le principali questioni analizzate nel corso del Forum (si veda il sole 24 ore del 7 luglio) con l'ulteriore novità dell'estensione della proroga ai settentisti "fai da te".

Con decreto del 26 giugno 2015 è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio il termine per la consegna

al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni. Tenuendo conto della necessità di agevolare l'adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni online sono immediatamente disponibili all'agenzia delle Entrate, nella circolare di ieri si chiarisce tuttavia che l'invio della dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul

sito internet dell'Agenzia potrà essere effettuato entro il 23 luglio, e dunque entro lo stesso termine previsto per la trasmissione da parte di Caf e professionisti. Chi non ha provveduto all'invio nei termini potrà, dunque, attivarsi entro il 23 luglio e procedere in piena autonomia.

Nessuna apertura, invece, per i soggetti che hanno inviato il modello e che si sono accorti di avere commesso errori nei dati trasmessi. Sul punto l'Agenzia ribadisce che la correzione diretta della dichiarazione inviata dall'area autentica del sito internet (disposta in via eccezionale dal provvedimento prot. 788.49/2015 del 10 giugno scorso) non potrà più essere utilizzata dai contribuenti. Dal 30 giugno, per correggere eventuali errori occorre pertanto agire con le regole ordinarie e, a tal fine, sarà

necessario presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

L'Agenzia chiarisce inoltre quali siano gli effetti della proroga con riferimento alle dichiarazioni trasmesse entro il 7 luglio e scartate dal sistema. Al riguardo è opportuno ricordare che nelle ipotesi di scarto delle dichiarazioni trasmesse nei termini è possibile procedere a un ulteriore invio non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. In tale ipotesi, infatti, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 105 del 24 settembre 1999 non si applica la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Data la proroga dei termini al 23 luglio le Entrate precisano che, al fine di agevolare l'attività degli intermediari ed evitare dubbi interpretativi, i chiarimenti sopra riportati troveranno applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio e scartate le quali potranno essere correttamente ritrasmesse entro il prossimo 23 luglio.

Entro il termine prorogato e nel rispetto delle condizioni previste dal relativo decreto sarà, inoltre, possibile per Caf e professionisti inviare una dichiarazione rettificativa per eliminare errori derivanti dal visto infedele senza applicazione di alcuna sanzione trattandosi di una dichiarazione correttiva nei termini.

Il calendario

01 | 23 LUGLIO

La proroga per l'invio del 730 riguarda anche chi ha scelto il «fai-da-te» e non solo chi si avvale di Caf e professionisti

02 | 30 SETTEMBRE

Il 30 settembre è l'ultimo giorno per presentare il modello Unico persone fisiche 2015 «correttivo nei termini»

03 | 26 OTTOBRE

I contribuenti che hanno trasmesso la precompilata possono presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre ma soltanto nel caso dovesse emergere un maggior credito, un minor debito o l'imposta rimanesse invariata

Operazioni straordinarie. Il tema delle contestazioni fiscali

Cessioni d'impresa, pendenze certificabili

Gian Marco Committeri

Chi compra un ramo d'azienda paga solo i debiti pregressi che risultano dalle scritture contabili riferibili al compendio acquistato (sentenza n. 13319 della Cassazione, si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio). Il principio, tuttavia, non vale per i debiti tributari.

Andiamo con ordine: la norma che regolamenta la solidarietà dell'acquirente per i debiti contratti in precedenza dal cessionario è l'articolo 2560 del Codice civile. La disposizione cerca di contemperare le esigenze di tutela dei creditori sociali con quella, più generale, che mira a rendere agevole la circolazione dei compendiazionari. Chi vende non è liberato dai debiti pregressi a meno che non ottenga l'esplicito consenso dei creditori ma l'acquirente risponde soltanto dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Se dai libri contabili riferibili allo specifico ramo oggetto di acquisizione (si pensi alla cessione di un albergo posseduto da una catena che ne gestisce decine o centinaia) risultano debiti per 100, quella sarà la cifra di cui risponde l'acquirente e non anche dei maggiori debiti riferibili all'intera società. Per trovare concreta applicazione, tuttavia, l'adagio giurisprudenziale presuppone l'esistenza di una contabilità riferita allo specifico ramo: è bene quindi che il potenziale acquirente verifichi la sussistenza di scritture relative al compendio oggetto di acquisizione ovvero che ne pretenda l'istituzione da parte del venditore. Passando al versante fiscale, invece, occorre fare i conti con l'articolo 14 del decreto legislativo n. 472/1997 in forza del quale il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Per limitare la responsabilità, può essere richiesto al fisco un "certificato" in cui siano indicate le contestazioni in corso e quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. La responsabilità solidale sarà limitata ai valori che emergeranno dal certificato e, se lo stesso non sarà rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, il cessionario sarà completamente liberato. Peccato, però, che il certificato fiscale è relativo al contribuente nella sua interezza e non alla specifica

azienda o ramo d'azienda oggetto di cessione. E non potrebbe essere altrimenti atteso che la soggettività tributaria è unitaria. La finalità della norma tributaria è quella di approntare adeguate tutele ai creditori erariali evitando che il contribuente/debitore si liberi di compendiazionari erodendo così le garanzie a tutela del credito fiscale. Altrettanto evidente, però, è la sproporzione che può venire a crearsi tra debiti esistenti nel "certificato fiscale" e valore dell'azienda o ramo oggetto di trasferimento (valore che per il fisco è quello venale in comune commercio). Per i casi di cessioni perfezionate da grandi gruppi, infatti, è alquanto facile che i debiti contenuti nel certificato superino il valore del singolo ramo ceduto così che l'acquirente si trova di fronte due strade, entrambe scomode: differire il pagamento del prezzo fino alla soluzione delle questioni (per evitare il rischio di duplicare il pagamento) oppure, più ragionevolmente, ottenere totale manleva dal cedente (il cui valore concreto dipende dalla solidità del soggetto che la concede). È auspicabile, quindi, che anche dal lato fiscale si possano individuare meccanismi in grado di limitare la responsabilità solidale dell'acquirente, se non facendo affidamento alle scritture contabili "sezionali" (che non contengono debiti fiscali riferibili ai singoli rami) magari escludendola per i casi di cessioni poste in essere da soggetti di grandi dimensioni, ferma restando l'assenza di limitazioni per i casi di cessioni in frode dei creditori erariali.

L'ESPRESSO 24 ORE



Certificato fiscale

● Il certificato fiscale permette di esonerare l'acquirente di un'azienda o di un ramo di azienda dalla responsabilità fiscale. Il documento contiene le contestazioni in corso, le contestazioni già definite per le quali i relativi debiti tributari non risultano ancora assolti, le violazioni commesse per l'anno in corso e nei due precedenti. Può essere chiesto prima della cessione con il consenso del cedente, o dopo l'acquisto direttamente dal cessionario

Società e bilanci. Deducibilità degli oneri finanziari: i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate e il principio Oic 15

Crediti pro soluto non sempre in perdita

La cessione può dare origine a componenti economiche di altra natura

FOCUS



PAGINA A CURA DI
Emanuele Reich
Franco Vernassa

«Ci sono diverse novità contabili e di prassi che le società di capitali devono tenere presente per la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari nell'esercizio 2014: attenzione soprattutto ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate in tema di cessione pro soluto di crediti non scaduti con riferimento al nuovo principio contabile Oic 15.

La modulistica di Unico SC 2015, invece, non contiene novità, in quanto la determinazione dell'importo deducibile avviene sempre nei righi RF118-RF121, mentre l'eventuale importo non deducibile continuerà ad essere indicato nel rigo RF16, colonne 1 e 2. Le società che versano l'Ires con la maggiorazione dello 0,10%

entro il 16 luglio devono tenere conto della qualificazione di tale importo aggiuntivo.

Per quanto concerne l'individuazione degli oneri finanziari, si ricorda che sono assoggettati al meccanismo del Rol gli interessi derivanti da mutuo, leasing, titoli obbligazionari e da ogni rapporto che abbia causa finanziaria. Come si è anticipato, si devono considerare alcuni chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate in tema di cessioni pro soluto di crediti non scaduti nella circolare 14/E/2014 e nella risoluzione 117/E/2014. Premesso che il nuovo principio contabile Oic 15, nel prevedere, in linea generale, la contabilizzazione dell'interdifferenza tra corrispettivo della cessione e valore di bilancio del credito quale perdita su crediti, da iscriverne nella voce B.14 del conto economico, fa salva la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura, ad esempio finanziaria, sull'ab-

itare 14/E ha chiarito che tale eventuale qualificazione, basata sulla lettera del contratto, assume rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che all'eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio tornerà applicabile la disciplina di cui all'articolo 96 del Tuir.

In termini generali si può comunque osservare che in caso di cessione pro soluto di un credito non scaduto, di regola è rinvenibile una componente finanziaria correlata all'anticipato incasso del credito da parte del cedente. Non è però detto che l'intero differenziale sia ascrivibile a tale componente, poiché vi potranno essere anche altre componenti legate ad una diversa causa (ad esempio, alla solvibilità del debitore o a taluni servizi prestati dal cessionario). Sarà dunque necessario prestare particolare attenzione ai termini del contratto, per distinguere le varie componenti e contabilizzarle correttamente (e quindi trattarle fiscalmente nel modo appropriato).

Tra le componenti escluse dall'art. 96 vi sono quelle da allocare o allocabili alla voce B7 di Conto Economico secondo corretti Principi contabili (Oic 12), relative ai costi per servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie; p.es. servizi di pagamento utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, spese e commissioni di factoring non di natura finanziaria, spese per la valutazione di immobili per la concessione di mutui ed in genere di istruttoria, spese di disposizione di bonifici, utilizzo di bancomat e effettuazione di Home Banking. Parimenti escluse le componenti riferibili alle differenze cambio, allocate o allocabili nelle voci C-17 bis; per le componenti allocate nelle voci C-16 e C-17 è in ogni caso necessario verificare che vi sia la "causa finanziaria". Ne emerge l'importanza della corretta contabilizzazione in conto economico dei proventi/oneri finanziari ai fini del trattamento fiscale.

Ad esempio, si ritiene che gli interessi passivi sui debiti verso l'erario siano deducibili ai fini Ires ed esclusi dalla normativa di cui all'articolo 96 del Tuir, dal momento che si tratta di componenti reddituali che non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall'impresa: ovvero non si tratta di interessi corrispettivi (Circolare Assonime n. 46/2009, paragrafo 4.1, pag. 38 e linea operativa contabile n. 2 di Confindustria-Area politiche fiscali). Lo stesso Oic 12, in ossequio all'articolo 2425 del Codice civile, colloca contabilmente tali interessi tra le poste straordinarie (voce E21) del conto economico. Viceversa, lo 0,10% dovuto per il versamento "lungo" a luglio rientra negli oneri finanziari cui torna applicabile il meccanismo del Rol, in quanto discende da una scelta finanziaria del contribuente (risoluzione 69/E/2012).

Contabilità

01 | L'INTERPRETAZIONE

Il principio Oic 15 prevede che in caso di cessione di crediti non scaduti "pro soluto", la differenza tra il loro valore e il valore di cessione sia da contabilizzare come perdita su crediti. Sono ammesse però eccezioni.

02 | IL PRECEDENTE

Principio ribadito, con particolare riferimento ai soggetti Ias, nella risoluzione 117/E/2014, in questo caso come osservato da Assonime nella circolare 21/2015, ci troviamo dinanzi ad un credito erariale e, dunque, ad un caso in cui la solvibilità del debitore non è posta in discussione; di conseguenza risulta ancor più evidente che il differenziale è imputabile esclusivamente a ragioni di tipo finanziario, riconducibili al fatto che tali crediti verranno pagati dall'erario in futuro.

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

NORMA CONTRO I RIBASSI ANOMALI. Dubbi Pd sulla costituzionalità della legge

Aggiudicazione appalti, varata la riforma Sì dell'Ars anche al ddl sui centri storici

GIOVANNI CIANCIMINO

PALERMO. Il dibattito sul disegno di legge relativo al recepimento della normativa nazionale sugli appalti, segnatamente il codice degli appalti, ancora una volta è stato preceduto dalla disquisizione di carattere costituzionale sollevata da Antonello Cracolici (Pd), segnatamente sulla competenza della Regione in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione anche alla luce di sentenze della Consulta. Argomento su cui la maggioranza si è spaccata. Infatti, a voto palese la pregiudiziale è stata sostenuta solo dal Pd.

Tuttavia, va detto che stando ad un parere degli uffici dell'Ars «continuano a persistere i profili di criticità già espressi, relativamente alla Regione di discostarsi dalla normativa statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione». In ogni caso, l'Assemblea è andata avanti nell'incertezza sfidando l'impugnativa del Consiglio dei ministri che fra sessanta giorni potrebbe impugnare la legge per cui l'Ars sarà costretta a procedere a modificarla. Insomma, nulla di nuovo, chi ha seguito negli anni l'attività legislativa dell'Ars ricorderà quante volte la normativa sia stata modificata e questa non sembra essere l'ultima.

Infine, l'Ars ha approvato il ddl in un solo articolo che modifica la normativa regionale per l'aggiu-



SERGIO TANCREDI

dicazione degli appalti pubblici. Il ddl è stato approvato con 46 voti favorevoli e 1 contrario. Posizioni contrastanti nel gruppo Pd: il capogruppo Gucciardi pochi minuti prima aveva annunciato che avrebbe disertato il voto, anche Cracolici non ha partecipato alla votazione, ma diversi dem hanno contribuito all'approvazione della norma.

Un solo articolo, come detto, che permetterà di evitare che i ribassi negli appalti siano esagerati, tali da impedire che l'aggiudicazione di una gara comprometta il legittimo guadagno dell'impresa. La norma, fortemente condivisa da tutti i gruppi parla-

mentari, è presentata dal M5S, primo firmatario Sergio Tancredi, relatore Mimmo Turano (Udc) è stata fortemente richiesta dalle associazioni di categoria. Secondo Tancredi, «la norma introduce una variabile che permetterà di non avere dati statistici indicativi ed eviterà la possibilità di calcoli ed operazioni a tavolino e soprattutto che il ribasso sia sempre tendente a salire. Una variabile non prevedibile a priori renderà impossibile la creazione di offerte anomale e, quindi, mai più ribassi così elevati; il tutto ovviamente, senza ledere la concorrenza». Fuori dall'Ars a sostenere il ddl anche diversi rappresentanti di associazioni di categoria. Dal ddl è stata invece stralciata la norma sugli Urega.

L'Ars ha pure approvato con voto unanime il ddl sulla riqualificazione dei centri storici. Questo il commento del suo autore Anthony Barbagallo: «Entro otto mesi dalla pubblicazione della legge i Comuni avranno l'obbligo di dotarsi dello studio di dettaglio, così come previsto dall'art. 3, che prevede, tra gli altri, due strumenti innovativi nella legislazione siciliana: la ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e la ristrutturazione urbanistica. Quella che abbiamo appena approvato è una legge che restituisce vita ai centri storici aprendo la strada ad una fruizione intelligente e agevole». Infine, è stato incardinata la manovra correttiva che modifica il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali, il termine per gli emendamenti scadrà domani alle 13. L'Aula è stata convocata per domani alle 16.

I NODI DELLA SICILIA

IN COMMISSIONE PASSA LA LEGGE CHE CORREGGE LA FINANZIARIA PER PREVENIRE LA GIÀ ANNUNCIATA IMPUGNATIVA DI ROMA

Ars, stop agli appalti con il massimo ribasso

● Approvata la riforma con un voto trasversale: verrà impedita l'aggiudicazione di gare con prezzi ridotti anche del 40%

Approvata definitivamente in aula anche la legge sui centri storici: permette demolizioni di ruderi, ricostruzioni anche con volumetrie più ampie e autorizzazioni rapide.

Giacinto Pipitone

PALERMO

●●● Spinta soprattutto dall'asse fra l'opposizione di centrodestra e i grillini, è stata approvata all'Ars una mini riforma degli appalti che modifica in profondità il sistema di aggiudicazione delle gare. Mentre in commissione è faticosamente passata la legge che corregge la Finanziaria di aprile per prevenire una già annunciata impugnativa da parte dello Stato.

Nel pieno della crisi fra il Pd e Crocetta, arrivano al pettine i nodi amministrativi. E il tempo stringe. Perché le correzioni alla Finanziaria vanno approvate entro domani: questo prevede una intesa raggiunta sulla parola dall'assessore all'Economia, Alessandro Baccè, con il governo nazionale. Le modifiche riguardano il blocco del turn over, che impedirà di sostituire chi sceglierà la via del prepensionamento, e altre coperture di spese. Sul tavolo però ci sono vari emendamenti che potrebbero allargare molto il testo, mettendolo di nuovo a rischio. Da questo dovrà difendersi il governo.

Il clima non è dei migliori. In mattinata, pur avendo registrato l'appello di Baccè a votare in fretta, la commissione Bilancio non ha potuto riunirsi per l'assenza della maggioranza. La mini-Finanziaria è poi stata approvata nel pomeriggio e ora è pronta per il voto finale dell'Ars.

A questa norma sono appesi finanziamenti che valgono oltre un miliardo e permetteranno di pagare gli stipendi fin da luglio: lo Stato potrebbe non concedere queste somme e la Re-



Giovanni Pizzo, assessore alle Infrastrutture

gione dovrebbe a sua volta fare un ricorso per riottenerli. Una mossa che Crocetta non vuole fare per evitare che venga politicizzata in questa fase di scontro col Pd renziano. Ma anche questo attendismo scatena polemiche nel Pd. Per Tonino Russo «il presidente sta quasi mendicando appena un ventesimo delle somme per coprire tutte le spese urgenti che stanno per esplodere. Ciò conferma l'inadeguatezza per una sua permanenza alla presidenza. Ma prima urge che si attivino le procedure per il recupero dei crediti».

Il Pd si era anche opposto, soprattutto con Antonello Cracolici, al varo della legge che modifica il sistema di

aggiudicazione degli appalti. Testo delicatissimo che, in estrema sintesi, prevede di introdurre delle soglie minime che impediscono ribassi senza limite. L'obiettivo, raggiunto in modo molto tecnico, è quello di impedire l'aggiudicazione col cosiddetto massimo ribasso che in alcuni casi raggiunge anche il 40% sulla base d'asta. Per questo motivo la riforma è stata invocata da 21 associazioni di categoria, in primis l'Ance Sicilia e l'Ance Palermo, secondo cui le vecchie norme favorivano il fenomeno delle incompiute: lavori mai terminati proprio perché i ribassi eccessivi rendevano poi sconveniente per le imprese realizzare l'appalto senza varianti in corso d'opera.

«Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso - spiega Mimmo Turano dell'Udc - daremo alle stazioni appaltanti la facoltà, di potere escludere automaticamente alcune offerte attraverso l'individuazione di un diverso calcolo delle soglie di anomalie. La nuova normativa prevede anche l'introduzione di una variabile di casualità che dovrebbe rendere difficile, se non impossibile, la formazione di accordi preventivi dei partecipanti alla gara finalizzati all'aggiudicazione fraudolenta».

Il Pd ha sostenuto in aula che questa norma rischia di essere incostituzionale perché introduce un meccanismo diverso da quello in vigore nel resto d'Italia. Ma una relazione degli uffici dell'Ars e le rassicurazioni dell'assessore alle Infrastrutture Giovanni Pizzo hanno spinto la legge verso il traguardo. Tagliato grazie al voto positivo anche della Lista Musumeci, di Sicilia Democratica e dell'Udc. «Si tratta di una legge - rivendicano i grillini - nata in seno alla commissione Ambiente, presieduta dal parlamentare 5Stelle Giampiero Trizzino. Darà ossigeno alle imprese».

Approvata definitivamente anche la legge sui centri storici (gli articoli erano stati esaminati la scorsa settimana): permette demolizioni di ruderi, ricostruzioni anche con volumetrie più ampie e autorizzazioni rapide. Soddisfatto il relatore Mimmo Fazio: «Non vedremo più i ruderi che fanno bella mostra nella nostre città dando un senso di degrado. E finalmente si procederà a un riuso del territorio piuttosto che ad aggredire come è stato fatto in tutti questi anni il territorio vergine».

Infine, le grilline Valentina Zafarana e Gianina Giancio hanno lamentato l'assenza del governo in commissione Cultura: «Un'altra seduta a vuoto sulla riforma della formazione».

PALAZZO DELL'AQUILA. Due le società di ricerca e sfruttamento che si sono rivolte al Tribunale Amministrativo Regionale: la Irminio e l'Eni Mediterranea Idrocarburi



Ricerche di gas ed idrocarburi in aree a vocazione prevalentemente agricola

TRIVELLE, RICORSI CONTRO LA GIUNTA

Irminio srl e Eni Mediterranea Idrocarburi spa chiedono al Tar l'annullamento della delibera di giunta 142 del 2015 con la quale si propone la modifica di un articolo delle norme tecniche di attuazione del Prg.

Davide Bocchieri

●●● Fuoco incrociato su Palazzo dell'Aquila per lo sfruttamento petrolifero. Due ricorsi al Tar sono stati presentati dalla Irminio srl e dalla Eni Mediterranea Idrocarburi spa per chiedere l'annullamento della delibera di giunta 142 del 2015 con la quale è stata approvata una proposta di modifica dell'articolo 48 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. Il provvedimento, che mira a rendere più chiare le norme per le costruzioni in zona agricola, prevedeva in queste aree - molte delle quali di grande pregio paesaggistico - lo "stop" alla possibilità di trivellare idrocarburi e gas. Il primo ricorso è stato notificato a Palazzo dell'Aquila il 9 giugno scorso. Ed è quello della Irminio che, di lì a poco, ha ottenuto il via libera alle ricerche petrolifere in contrada Buglia Sottana. Un nulla osta contestato dagli ambientalisti, ma che il Comune ha specificato essere l'unica "risposta" possibile dal momento che la Regione aveva già approvato il progetto. Una scelta obbligata, dunque. Il sindaco, Federico Piccitto, aveva poi assicurato che, grazie alla riformulazione dell'articolo 48, richieste analoghe, in futuro, sarebbe stato possibile stopparle. Nonostante si tratti di una delibera di giunta, senza alcun valore dal momento che l'approvazione spetta al consiglio comunale con il placet finale della Regione trattandosi di norma urbanistica, le due società mettono le mani avanti e

chiedono al Tribunale amministrativo regionale l'annullamento. In particolare nel ricorso presentato dalla Irminio si sostiene che «la delibera della giunta municipale impugnata attiene ad ambiti, settori e materie sottratti alla competenza del Comune». Ci sarebbe quindi una violazione dello statuto siciliano in quanto «la Regione siciliana ha competenza legislativa e amministrativa esclusiva in materia di miniere». Il provvedimento vie-

rebbe anche il cosiddetto "Sblocca Italia" voluto dal governo Renzi che - nei fatti - ha dato il via libera alle trivelle sia a terra che a mare. Ma è il passaggio relativo all'aspetto economico che nel ricorso è evidenziato in maniera secca: i soldi provento delle estrazioni sono fondamentali. Il divieto generalizzato previsto dalla delibera «avrebbe l'effetto di interferire in materie riservate in via esclusiva alla Regione e soprattutto nella stessa gestio-

ne del patrimonio regionale». In parole più semplici: il Comune non può decidere in che modo attuare lo sviluppo del proprio territorio, anche perché si rinunciarebbe a somme consistenti. E il modello di sviluppo che sembra trasparire dal ricorso, viene contestato dallo stesso Movimento 5 stelle e dagli ambientalisti. In altre parole, come sostenuto da chi si batte per le rinnovabili, spetterebbe al territorio decidere quali siano i modelli di sviluppo tali da innescare positivi effetti in ordine economico e occupazionale. Saranno le determinazioni dei giudici del Tar a stabilire, sotto il profilo giuridico, le ragioni dell'una o dell'altra parte. Il ricorso della Irminio è stato presentato sotto la forma dei "motivi aggiunti" rispetto a quello che era stato già avviato al Tar per chiedere il pronunciamento del Comune sulle ricerche in contrada Buglia Sottana. (DABO)

ALBO PRETORIO

«Stop» anche per il Piano Paesistico

●●● Se la Irminio punta tutto sul presunto "errore" della giunta comunale, che con la proposta al consiglio chiede lo "stop" delle trivelle in zona agricola, la Eni Mediterranea Idrocarburi vuol stoppare anche la Regione che ha adottato, con decreto dell'assessore ai Beni culturali, nel 2010, il Piano paesaggistico per la provincia di Ragusa. Nella determina con cui la giunta autorizza il sindaco a stare in giudizio, si legge che «la ricorrente azienda ritiene che l'eventuale approvazione della deliberazione di giunta comunale da parte del consiglio comunale condurrebbe la società ad un indiscriminato blocco di tutte le attività finora esercitate con evidente pregiudizio per l'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico». L'Eni, invece, vuol stoppare un provvedimento della stessa Regione che - a quanto pare - potrebbe invece consentire quanto prevede la giunta di Ragusa. Ma come detto l'iter è solo alla fase iniziale, perché non c'è alcuna approvazione da parte del consiglio. Per questa motivazione, tra l'altro, le due ditte non hanno chiesto la sospensiva: tecnicamente non sarebbe stato possibile. Le due aziende, però, hanno deciso di "mettere le mani avanti", e non è difficile supporre che tali ricorsi non avranno un'eco in aula quando la delibera di giunta sarà discussa. La delibera di giunta è del 24 marzo. In commissione c'è già stata una prima riunione sull'argomento, ma ancora l'argomento non è stato messo in calendario per i lavori d'aula. (DABO)